

DANNO DA INSIDIA STRADALE RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

rassegna di giurisprudenza
2009-2013

DANNO DA INSIDIA STRADALE

**RESPONSABILITÀ
CIVILE E PENALE**

rassegna di giurisprudenza
2009-2013



Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di DANNO DA INSIDIA STRADALE, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: luglio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-054-9 - codice: JRE110 - nic: 201 - Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet, tramite il sito exeo.it - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it.
Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[DEMANIO E PATRIMONIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE, PROFILI GENERALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> RESPONSABILITÀ PENALE DA OMESSA MANUTENZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CANTIERE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CIRCOSCRIZIONI COMUNALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> MANUTENZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -> ACQUA PIOVANA, RACCOLTA E DEFLUSSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -> ALBERI E RAMI SULLA STRADA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -> ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -> ANIMALI SULLA STRADA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -> ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -](#)

[-> AUTOSTRADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> BANCHINE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> BARRIERA DIVISORIA NEW JERSEY](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> BINARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> BUCHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> CADUTA NEL VUOTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> COMPROPRIETÀ DELL'AREA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> CONDUCENTI DI AUTOBUS](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> DANNI AD IMMOBILE PRIVATO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> DINAMICA DELLA CADUTA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> DISSESTO GENERALIZZATO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> DISSUASORI DI SOSTA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> DISTANZE DI SICUREZZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> DISTRAZIONE DELL'UTENTE DELLA STRADA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> ETÀ AVANZATA DEL DANNEGGIATO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> FOGLIAME SUL MARCIAPIEDE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> GHIACCIO E NEVE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> GHIAINO/MASSI SULLA STRADA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> GUARD-RAIL](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> GUIDA CONTROMANO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> ILLUMINAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> IMPERFEZIONI MINIMALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> IMPIANTI FOGNARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> INTERRUZIONE NON SEGNALATA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> LASTRICATO E MATTONELLE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> MACCHIE DI OLIO E DI IDROCARBURI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> MATERIALE FANGOSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> PALETTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> PARCHI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> PERDITA DI CONDUTTURE D'ACQUA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> PERIMETRO URBANO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> PEZZI DI MANIFESTI SUL MARCIAPIEDE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> PROFESSIONE DEL DANNEGGIATO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> PUBBLICI SPETTACOLI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> RADICI ARBOREE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> RESIDENTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> RUSCELLAMENTO ACQUE METEORICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> SBARRE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> SCIVOLOSITÀ MANTO STRADALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> SCUOLE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> SINISTRO IN LOCO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> SOTTOPASSAGGI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> STRADA AGRICOLA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> STRADE VICINALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> TELI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -](#)

[-> TOMBINI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> TUBI INTERRATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> USURA DEL SUOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> VEICOLI A DUE RUOTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA -
-> VELOCITÀ DEL VEICOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASO
FORTUITO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CAUSE DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> DANNI A
TERZI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 -->
DEMANIALITÀ DEL BENE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ELEMENTO
SOGGETTIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ENTE
RESPONSABILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> FIGURE
SINTOMATICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> OBBLIGHI
DELLA PA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ONERE
DELLA PROVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 -->
PRESCRIZIONE --> DECORRENZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 -->
PRESUPPOSTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> RUOLO DELLA COSA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ PENALE](#)

DEMANIO E PATRIMONIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE, PROFILI GENERALI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.20751 del 06/09/2013 - Relatore: Alfonso Amatucci
- Presidente: Mario Adamo

Sintesi: L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, o dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al G.O. non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della stessa P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un fare o ad un non fare, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*.

Estratto: «2.- Il Comune ricorrente se ne duole denunciando violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E, ed ogni possibile tipo di vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo. Sostiene che la Corte d'appello, ordinando al Comune ed al Ministero di non consentire per più di un'ora e mezza al giorno (e non nelle prime ore della mattina) l'uso per il gioco dei bambini dell'area esterna di pertinenza della scuola, s'è arrogata il potere di disciplinare l'uso del patrimonio indisponibile del Comune, sostituendosi allo stesso nell'apprezzamento dell'interesse pubblico e nel temperamento di tale interesse con quello del privato; e finendo col disciplinare attività formative ed educative di esclusiva competenza dell'autorità scolastica. Afferma, inoltre, che la conclusione è priva di supporto logico, per avere la Corte d'appello espressamente riconosciuto la rilevanza del gioco all'aria aperta per lo sviluppo psichico dei bambini della scuola materna ed elementare e per le esigenze della resa del servizio pubblico in questione. Il Ministero assume che siano state violate le regole su riparto della giurisdizione sul presupposto di un'indimostrata parità dei diritti di godimento della proprietà con il superiore interesse pubblicistico al normale svolgimento dell'attività didattica. 3.- Con sentenza n. 10186/1998, pronunciata in fattispecie relativa ad immissione di rumori, queste sezioni unite hanno ritenuto inadeguata a risolvere i conflitti di interessi nel campo delle immissioni rumorose un'interpretazione dell'art. 844 c.c., che limiti la tutela in relazione ai soli pregiudizi recati alla proprietà. S'è in quell'occasione osservato che l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass., Sez. 2^a, 23 marzo 1996, n. 2598; Cass., Sez. 2^a, 4 agosto 1995, n. 8602). Nondimeno l'azione inibitoria ex art. 844 c.c., può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c., nonché la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 999). La questione della lesione del diritto alla salute presuppone una domanda autonoma (Cass., Sez. 3^a, 20 marzo 1995, n. 3223), ma con lo stesso atto si possono proporre le distinte domande, dirette ad ottenere la tutela dei differenti diritti soggettivi (proprietà e salute), che si assumono lesi (Cass., Sez. Un., 29 luglio 1995, n. 8300). Benchè, dunque, la modalità principe della tutela della salute garantita dall'art. 32 Cost., sia, in ambito civilistico, quella risarcitoria di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., è non di meno possibile, in funzione della protezione di

quell'interesse e quando ne sussistano i presupposti, domandare anche la tutela inibitoria di cui all'art. 844 c.c..3.1.- Nel caso in esame l'attore aveva chiesto che fossero inibite le immissioni intollerabili e che gli fosse risarcito il danno da lesione della salute, dalle immissioni appunto derivato. S'è trattato, a ben vedere, di una richiesta di tutela che, in relazione al medesimo fatto pregiudizievole (di carattere permanente in quanto quotidianamente rinnovantesi), si atteggiava come risarcitoria quanto al passato e come inibitoria quanto al futuro. E concerneva, inoltre, la tutela della salute (costituente un diritto non suscettibile di affievolimento: cfr., ex multis, Cass., sez. un., n. 4908/2006 e, in altro campo, n. 2867/2009) in relazione ad un'attività materiale pregiudizievole qualificabile come illecita, in quanto consistente in immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità. Si rende dunque applicabile il principio secondo il quale l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione (e manutenzione) dei beni che ad essa appartengono, (delle regole tecniche, ovvero) dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere (o ad un non facere), giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere* (cfr., ex coeteris, Cass., sez. un., nn. 599/2005, 20117/2005, 25221/2006, 26108/2007, 25982/2010, 5926/2011, 4848/2013, quest'ultima relativa ad un caso di immissioni acustiche provenienti da un parco giochi). Non si afferma d'altronde che sia mai stato indicato da alcuno l'atto amministrativo inciso dall'emesso ordine di non fare, che non costituiva dunque oggetto del giudizio, per essersi fatta valere in causa unicamente l'illiceità della condotta dell'ente pubblico, suscettibile di incidere sulla salute e sui diritti patrimoniali del terzo (cfr. la citata Cass., sez. un., n. 20117/2005); mentre l'ordine inibitorio, lungi dal fissare le modalità di esercizio del servizio pubblico scolastico, s'è limitato ad inibire l'occupazione per scopi ludici degli spazi esterni di pertinenza della scuola nelle prime ore della mattina ed oltre il tempo ritenuto compatibile col diritto del vicino.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.11131 del 10/05/2013 - Relatore: Paolo D'Alessandro - Presidente: Maurizio Massera

Sintesi: Il fatto che il proprietario del bene sia un ente pubblico non basta per escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..

Estratto: «2.1.- I due motivi sono fondati per quanto di ragione. La più recente giurisprudenza di questa Corte è infatti nel senso che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (tra le ultime, Cass. 28/9/12 n. 16542; Cass. 8/6/12 n. 9309; Cass. 9/5/12 n. 7037; Cass. 18/10/11 n. 21508). E' dunque non corretto il principio affermato dalla Corte di Appello, secondo cui "la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, posta dall'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, in considerazione della limitazione della possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa, quando il bene, sia esso demaniale o

patrimoniale, per le sue caratteristiche, è oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi (...)"»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.10898 del 08/05/2013 - Relatore: Gaetano Antonio Bursese - Presidente: Roberto Michele Triola

Sintesi: La discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del G.O., dei criteri e mezzi con i quali la P.A. realizza e mantiene un'opera pubblica, trovano limite nell'obbligo della P.A. medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza.

Estratto: «3 - Con il 3 motivo: viene denunciata la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'art. 2051 c.c. ed in ogni caso all'art. 2043 c.c. Si sottolinea che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è applicabile anche nei confronti della provincia perché responsabile della mancata custodia delle cose comuni o demaniali ovvero la responsabilità dell'ente poteva sussistere anche con riferimento all'art. 2043 c.c.. Il CTU aveva individuato la responsabilità della PA perché ha suggerito la costruzione di una nuova griglia (o caditoia) per un migliore smaltimento delle acque. La doglianza appare fondata. Il Condominio invero si era più volte lamentato con la Provincia per i danni cagionati in occasione di precipitazioni meteoriche assai intense, e l'aveva più volte invitata a regolamentare meglio il regime delle acque piovane nel nuovo collettore. Il danno non sarebbe derivato da cose in custodia del condominio, ma dalle acque provenienti dalla strada. Spettava alla Provincia evitare che l'acqua proveniente dalla strada si riversasse sulle parti comuni del condominio. A questo riguardo circa la responsabilità dell'ente pubblico, secondo la giurisprudenza di questa S.C.", la discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica (nella specie, una strada), trovano limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza. L'inosservanza di dette disposizioni e norme (nella specie, perché la strada, con un tracciato che alterava il deflusso delle acque, non era stata munita di accorgimenti idonei ad evitare alluvioni ed allagamenti in caso di precipitazioni intense), comporta responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi, il cui accertamento rientra nei poteri del giudice ordinario, vertendosi in tema di indagine sull'esistenza di un fatto illecito lesivo dei diritti soggettivi del privato. (Sez. U, Sentenza n. 2693 del 13/07/1976; v. Cass. 3631 del 28.4.1997; Cass. p. 15061 del 9.10.2003; Cass. 2566 del 6.02.2007). Si è altresì precisato (nella specie, una strada comunale dalla quale era tracimata acqua piovana con conseguente danneggiamento di un immobile adiacente di proprietà privata) che nei confronti dei cittadini l'amministrazione era tenuta comunque all'osservanza del divieto di *neminem laedere* "che di per sé implica l'obbligo di adottare, nella costruzione delle strade pubbliche gli accorgimenti ed i ripari necessari per evitare che, dalla strada, le acque che nella medesima si raccolgono o che sulla stessa sono convogliate....possano defluire in modo anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un danno ingiusto" (Cass. n. 2566 del 6.2.2007).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.7125 del 21/03/2013 - Relatore: Giuseppina Luciana Barreca - Presidente: Giovanni Battista Petti

Sintesi: In materia di danno cagionato da cose in custodia, compete al danneggiato provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità.

Sintesi: In materia di danno cagionato da cose in custodia, il danneggiato, oltre a dover provare il fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, deve dimostrare che il sinistro appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa, non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi sia stata causa dell'evento dannoso.

Sintesi: Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.

Sintesi: Rispetto alla prova fornita dal danneggiato di essere caduto da una scala avente determinate caratteristiche, il giudice di merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala: ove tale rischio sussista, di esso deve rispondere l'ente pubblico custode della scala ex art. 2051 c.c., essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa, a prescindere dalla valutazione del suo comportamento in termini di colpa, specificamente per non aver adottato misure idonee a ridurre o eliminare detto rischio.

Estratto: «Il principio di diritto da applicare, quanto al riparto dell'onere della prova, è riconosciuto concordemente, sia dalle parti che dalla sentenza impugnata, in quello per il quale, in materia di danno cagionato da cose in custodia, compete al danneggiato provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (cfr., tra le tante Cass. n. 8106/06, citata in sentenza, Cass. n.11227/08, citata in controricorso, fino a Cass. ord. n. 5910/11). Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa

dell'evento dannoso. In proposito è corretto e pertinente il principio di diritto, che la stessa Corte d'Appello di Trieste richiama a fondamento del proprio decum, per il quale il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 16527/03, nonché Cass. n. 20601/10). Dati i principi di cui sopra, rispetto alla prova fornita dall'attrice di essere caduta da una scala avente determinate caratteristiche, il giudice di merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala. Ove tale rischio sussista, di esso deve rispondere il custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa (cfr. Cass. n. 15429/04, n. 4279/08, n. 11016/11), a prescindere dalla valutazione del suo comportamento in termini di colpa (cfr., tra le tante, Cass. n. 4279/08, n. 20427/08), specificamente per non aver adottato misure idonee a ridurre o eliminare detto rischio.»

Sintesi: Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2051, la cosa va valutata nella sua globalità ed in tutte gli aspetti che la caratterizzano ai fini dell'uso normale di essa: va cassata, dunque, la sentenza di merito che si sia limitata a valutare soltanto le condizioni di manutenzione e di conservazione della res e non altri, come l'assenza di presidi antinfortunistici.

Estratto: «2.1.- La sentenza impugnata esclude che, nel caso di specie, la prova sia stata fornita perché la danneggiata avrebbe sì provato di essere caduta "sulla" scala, ma non "a causa" della scala ed afferma che questa "non era intrinsecamente pericolosa perché si trovava in ottime condizioni manutentive e di conservazione proprio per le sue caratteristiche di scala monumentale"; valuta quindi la riconosciuta ed incontestata mancanza di presidi antinfortunistici (per essere la scala priva di corrimano e di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini), ma assume che, per poter ascrivere a responsabilità del custode la caduta occorsa alla danneggiata, questa avrebbe dovuto dimostrare che fosse stata la mancanza di quei presidi a cagionare la caduta: dal momento che la danneggiata non avrebbe dimostrato le "modalità" della caduta, sarebbe rimasto indimostrato "il fatto della cosa" quale causa del danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Il percorso decisorio e motivazionale del giudice di merito non è rispettoso dei principi di diritto dal medesimo affermati e comunque di quelli sopra riportati. Intanto, è carente e contraddittoria la motivazione concernente la valutazione delle condizioni della scala, poiché questa è limitata soltanto ad alcuni aspetti della cosa (le condizioni di manutenzione e di conservazione) e non ad altri (l'assenza di presidi antinfortunistici), laddove la cosa va valutata nella sua globalità ed in tutte gli aspetti che la caratterizzano ai fini dell'uso normale di essa. Nè appaiono argomenti congrui e coerenti, essendo anzi illogici e contraddittori, quelli, utilizzati nella sentenza impugnata, secondo cui l'assenza dei presidi antinfortunistici "non rende automaticamente pericolosa la scala...perché la stessa rimane percorribile in normali condizioni di sicurezza che verrebbero solo aumentate dal l'adozione di quei presidi" e secondo cui "la mancanza dei presidi rendeva la scala pericolosa per determinati soggetti portatori di deficienze per ragioni di salute o di età che sono quelli per i quali i presidi

antinfortunistici in discorso sono stati normativamente previsti...".Ed invero, proprio in considerazione delle altre caratteristiche della scala, vale a dire le caratteristiche di scala monumentale, e la collocazione in un edificio pubblico, la Corte avrebbe dovuto valutare, anche in relazione a queste, la mancanza di corrimano e di strisce antidrucciolo, al fine di verificare se rendesse, in caso di utilizzazione normale della scala, da parte di chiunque, più elevato del normale il rischio di caduta (cfr. Cass. n. 6407/87, n. 2331/01).E' quindi fondata la censura di cui al secondo motivo di ricorso relativamente al vizio di motivazione in relazione all'efficienza causale del bene nella verifica del danno.»

Sintesi: Nel caso di caduta su una scala ubicata in edificio pubblico, ai fini della responsabilità della P.A. proprietaria ex art. 2051 c.c. occorre valutare tutte le caratteristiche del bene, quale la natura monumentale, la sua collocazione in un edificio pubblico, la mancanza di corrimano e di strisce antidrucciolo, al fine di verificare se tali carenze rendessero, in caso di utilizzazione normale della scala, da parte di chiunque, più elevato del normale il rischio di caduta.

Estratto: «2.1.- La sentenza impugnata esclude che, nel caso di specie, la prova sia stata fornita perché la danneggiata avrebbe sì provato di essere caduta "sulla" scala, ma non "a causa" della scala ed afferma che questa "non era intrinsecamente pericolosa perché si trovava in ottime condizioni manutentive e di conservazione proprio per le sue caratteristiche di scala monumentale"; valuta quindi la riconosciuta ed incontestata mancanza di presidi antinfortunistici (per essere la scala priva di corrimano e di antidrucciolo sulla pedana degli scalini), ma assume che, per poter ascrivere a responsabilità del custode la caduta occorsa alla danneggiata, questa avrebbe dovuto dimostrare che fosse stata la mancanza di quei presidi a cagionare la caduta: dal momento che la danneggiata non avrebbe dimostrato le "modalità" della caduta, sarebbe rimasto indimostrato "il fatto della cosa" quale causa del danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c..Il percorso decisorio e motivazionale del giudice di merito non è rispettoso dei principi di diritto dal medesimo affermati e comunque di quelli sopra riportati.Intanto, è carente e contraddittoria la motivazione concernente la valutazione delle condizioni della scala, poiché questa è limitata soltanto ad alcuni aspetti della cosa (le condizioni di manutenzione e di conservazione) e non ad altri (l'assenza di presidi antinfortunistici), laddove la cosa va valutata nella sua globalità ed in tutte gli aspetti che la caratterizzano ai fini dell'uso normale di essa. Nè appaiono argomenti congrui e coerenti, essendo anzi illogici e contraddittori, quelli, utilizzati nella sentenza impugnata, secondo cui l'assenza dei presidi antinfortunistici "non rende automaticamente pericolosa la scala...perché la stessa rimane percorribile in normali condizioni di sicurezza che verrebbero solo aumentate dal l'adozione di quei presidi" e secondo cui "la mancanza dei presidi rendeva la scala pericolosa per determinati soggetti portatori di deficienze per ragioni di salute o di età che sono quelli per i quali i presidi antinfortunistici in discorso sono stati normativamente previsti...".Ed invero, proprio in considerazione delle altre caratteristiche della scala, vale a dire le caratteristiche di scala monumentale, e la collocazione in un edificio pubblico, la Corte avrebbe dovuto valutare, anche in relazione a queste, la mancanza di corrimano e di strisce antidrucciolo, al fine di verificare se rendesse, in caso di utilizzazione normale della scala, da parte di chiunque, più elevato del normale il rischio di caduta (cfr. Cass. n. 6407/87, n. 2331/01).E' quindi fondata la censura di cui al secondo motivo di ricorso relativamente al vizio di motivazione in relazione all'efficienza causale del bene nella verifica del danno.»

Sintesi: Il nesso di causalità rilevante nella fattispecie prevista nell'art. 2051 c.c. è quello in ragione del quale ricorra la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento.

Estratto: «3.- Alla carenza motivazionale corrisponde la violazione della norma dell'art. 2051 c.c.. Infatti, imponendo all'attrice l'onere della prova, non solo delle condizioni peculiari della cosa, nel suo insieme considerata, ma anche l'onere di provare positivamente che la caduta fosse stata determinata proprio e specificamente dal fatto di non essersi potuta sorreggere al corrimano ovvero dal fatto di essere scivolata su un gradino, la Corte territoriale ha finito per gravare la danneggiata della prova della causa concreta del danno, onde potersene accertare la riconducibilità alla mancanza di presidi antinfortunistici; con ciò ha ritenuto necessaria la prova di un fatto non richiesto dall'art. 2051 c.c., per la responsabilità del custode. A tale riguardo, è corretta la censura del ricorrente secondo cui la Corte è incorsa in un errore di fondo, travisando la portata dell'art. 2051 cod. civ., poiché ha individuato quale oggetto del proprio accertamento sul nesso causale quello concernente il rapporto tra l'assenza di presidi antinfortunistici ed il danno, piuttosto che quello concernente il rapporto tra la cosa, cioè la scala, ed il danno. Infatti, il nesso di causalità rilevante nella fattispecie in esame è quello in ragione del quale ricorra la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento (cfr. Cass. n. 27168/06, n. 8005/10, tra le altre). La danneggiata ha dato la prova dell'evento dannoso e delle condizioni peculiari della cosa che l'ha provocato, dimostrando di essere caduta mentre scendeva dalla scala avente le caratteristiche di cui si è detto, ubicata in un pubblico edificio. Sarebbe stato pertanto onere della controparte dimostrare l'imprevedibilità oggettiva ovvero l'eccezionalità del comportamento della danneggiata ovvero l'intervento di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico, perché da solo idoneo a provocare l'evento, anche in mancanza di quei presidi antinfortunistici in astratto reputati necessari (cfr. Cass. n. 27168/06 cit.). Non coglie pertanto nel segno la difesa dell'Avvocatura di Stato laddove, col controricorso, rileva che, in ragione della comprovata larghezza della scala (2,50 metri) non si potrebbe escludere che la signora, camminando al centro, non avrebbe potuto comunque usare il corrimano ovvero che, in ragione della calda giornata estiva e dell'età della signora, settantaquattrenne, sarebbe "verosimile" imputare l'incidente ad un malore o ad un capogiro. Il criterio di verosimiglianza cui si deve parametrare il giudizio sulla riconducibilità dell'evento alle condizioni della cosa avrebbe dovuto imporre, nel caso di specie, di condurre tale giudizio tenendo conto del normale uso della scala, gravando l'onere della prova dell'uso anomalo o della sopravvenienza dell'evento eccezionale sul custode, presunto responsabile ex art. 2051 c.c..»

Sintesi: In caso di caduta da una scala, è onere dell'ente proprietario dell'edificio ove è avvenuta la caduta dimostrare l'imprevedibilità oggettiva ovvero l'eccezionalità del comportamento della danneggiata ovvero l'intervento di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico, perché da solo idoneo a provocare l'evento, anche in mancanza di quei presidi antinfortunistici in astratto reputati necessari.

Estratto: «3.- Alla carenza motivazionale corrisponde la violazione della norma dell'art. 2051 c.c..Infatti, imponendo all'attrice l'onere della prova, non solo delle condizioni peculiari della cosa, nel suo insieme considerata, ma anche l'onere di provare positivamente che la caduta fosse stata determinata proprio e specificamente dal fatto di non essersi potuta sorreggere al corrimano ovvero dal fatto di essere scivolata su un gradino, la Corte territoriale ha finito per gravare la danneggiata della prova della causa concreta del danno, onde potersene accertare la riconducibilità alla mancanza di presidi antinfortunistici; con ciò ha ritenuto necessaria la prova di un fatto non richiesto dall'art. 2051 c.c., per la responsabilità del custode.A tale riguardo, è corretta la censura del ricorrente secondo cui la Corte è incorsa in un errore di fondo, travisando la portata dell'art. 2051 cod. civ., poiché ha individuato quale oggetto del proprio accertamento sul nesso causale quello concernente il rapporto tra l'assenza di presidi antinfortunistici ed il danno, piuttosto che quello concernente il rapporto tra la cosa, cioè la scala, ed il danno. Infatti, il nesso di causalità rilevante nella fattispecie in esame è quello in ragione del quale ricorra la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento (cfr. Cass. n. 27168/06, n. 8005/10, tra le altre). La danneggiata ha dato la prova dell'evento dannoso e delle condizioni peculiari della cosa che l'ha provocato, dimostrando di essere caduta mentre scendeva dalla scala avente le caratteristiche di cui si è detto, ubicata in un pubblico edificio.Sarebbe stato pertanto onere della controparte dimostrare l'imprevedibilità oggettiva ovvero l'eccezionalità del comportamento della danneggiata ovvero l'intervento di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico, perché da solo idoneo a provocare l'evento, anche in mancanza di quei presidi antinfortunistici in astratto reputati necessari (cfr. Cass. n. 27168/06 cit.).Non coglie pertanto nel segno la difesa dell'Avvocatura di Stato laddove, col controricorso, rileva che, in ragione della comprovata larghezza della scala (2,50 metri) non si potrebbe escludere che la signora, camminando al centro, non avrebbe potuto comunque usare il corrimano ovvero che, in ragione della calda giornata estiva e dell'età della signora, settantaquattrenne, sarebbe "verosimile" imputare l'incidente ad un malore o ad un capogiro.Il criterio di verosimiglianza cui si deve parametrare il giudizio sulla riconducibilità dell'evento alle condizioni della cosa avrebbe dovuto imporre, nel caso di specie, di condurre tale giudizio tenendo conto del normale uso della scala, gravando l'onere della prova dell'uso anomalo o della sopravvenienza dell'evento eccezionale sul custode, presunto responsabile ex art. 2051 c.c..»

Sintesi: Il criterio di verosimiglianza cui si deve parametrare il giudizio sulla riconducibilità dell'evento alle condizioni della cosa impone di condurre tale giudizio tenendo conto del normale uso della cosa, gravando l'onere della prova dell'uso anomalo o della sopravvenienza dell'evento eccezionale sul custode, presunto responsabile ex art. 2051 c.c..

Estratto: «3.- Alla carenza motivazionale corrisponde la violazione della norma dell'art. 2051 c.c..Infatti, imponendo all'attrice l'onere della prova, non solo delle condizioni peculiari della cosa, nel suo insieme considerata, ma anche l'onere di provare positivamente che la caduta fosse stata determinata proprio e specificamente dal fatto di non essersi potuta sorreggere al corrimano ovvero dal fatto di essere scivolata su un gradino, la Corte territoriale ha finito

per gravare la danneggiata della prova della causa concreta del danno, onde potersene accertare la riconducibilità alla mancanza di presidi antinfortunistici; con ciò ha ritenuto necessaria la prova di un fatto non richiesto dall'art. 2051 c.c., per la responsabilità del custode. A tale riguardo, è corretta la censura del ricorrente secondo cui la Corte è incorsa in un errore di fondo, travisando la portata dell'art. 2051 cod. civ., poiché ha individuato quale oggetto del proprio accertamento sul nesso causale quello concernente il rapporto tra l'assenza di presidi antinfortunistici ed il danno, piuttosto che quello concernente il rapporto tra la cosa, cioè la scala, ed il danno. Infatti, il nesso di causalità rilevante nella fattispecie in esame è quello in ragione del quale ricorra la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento (cfr. Cass. n. 27168/06, n. 8005/10, tra le altre). La danneggiata ha dato la prova dell'evento dannoso e delle condizioni peculiari della cosa che l'ha provocato, dimostrando di essere caduta mentre scendeva dalla scala avente le caratteristiche di cui si è detto, ubicata in un pubblico edificio. Sarebbe stato pertanto onere della controparte dimostrare l'imprevedibilità oggettiva ovvero l'eccezionalità del comportamento della danneggiata ovvero l'intervento di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico, perché da solo idoneo a provocare l'evento, anche in mancanza di quei presidi antinfortunistici in astratto reputati necessari (cfr. Cass. n. 27168/06 cit.). Non coglie pertanto nel segno la difesa dell'Avvocatura di Stato laddove, col controricorso, rileva che, in ragione della comprovata larghezza della scala (2,50 metri) non si potrebbe escludere che la signora, camminando al centro, non avrebbe potuto comunque usare il corrimano ovvero che, in ragione della calda giornata estiva e dell'età della signora, settantaquattrenne, sarebbe "verosimile" imputare l'incidente ad un malore o ad un capogiro. Il criterio di verosimiglianza cui si deve parametrare il giudizio sulla riconducibilità dell'evento alle condizioni della cosa avrebbe dovuto imporre, nel caso di specie, di condurre tale giudizio tenendo conto del normale uso della scala, gravando l'onere della prova dell'uso anomalo o della sopravvenienza dell'evento eccezionale sul custode, presunto responsabile ex art. 2051 c.c..»

Sintesi: L'avanzata età del soggetto che è caduto da una scala non basta di per sé a dimostrare una condotta colposa dello stesso e non basta ad affermare che egli avrebbe dovuto astenersi dall'utilizzare il bene.

Estratto: «Col terzo motivo si denuncia la violazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c.; art. 2697 c.c., comma 1) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché motivazione illogica e contraddittoria sull'accertamento della colpa del danneggiato, per avere il giudice a quo attribuito significato eziologico prevalente (ed anzi unico) alla condotta della danneggiata, rilevando che la stessa versava "in condizioni di età e di salute" tali che ne sarebbe risultato "anomalo" l'affidamento soggettivo da parte sua sulla percorribilità della scala, senza che dagli atti risultasse che la signora avesse una capacità di deambulare ed un controllo fisico meno che normale e tanto meno la consapevolezza da parte sua di un qualche stato di minorazione. 3.1.- Col quarto motivo si denuncia falsa applicazione di norme di diritto (art. 1227 c.c., comma 1, art. 41 c.p., commi 1 e 2), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché motivazione illogica e contraddittoria sulla causa del danno ingiusto e sull'accertamento della colpa del danneggiato, per avere attribuito il giudice di merito rilevanza assorbente e quindi esclusiva nella verifica dell'evento dannoso alla condotta

imprudente della vittima, senza che questa fosse connotata dai caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, nonché della sufficienza, cioè di efficienza causale esclusiva.4.- Il terzo motivo di ricorso è fondato perché non risulta affatto dalla sentenza impugnata che fosse emerso in giudizio che la danneggiata si trovasse in condizioni fisiche talmente minorate che dovesse astenersi dallo scendere da una scala aperta al pubblico, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente, e non essendo sufficiente a sorreggere la prova presuntiva l'età della vittima, in sé sola considerata.4.1.- Il quarto motivo è fondato perché, escluso che possa attribuirsi il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità al solo fatto di essere scesa da una scala aperta al pubblico, avrebbe dovuto il giudice del merito motivare in punto di condotta colposa della danneggiata, ulteriore e diversa dal solo fatto di avere percorso la scala, tale da comportarne l'uso improprio, senza la normale prudenza e con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche; quindi, tale da integrare il fortuito (cfr. Cass. n. 4476/11, n. 21727/12, tra le più recenti). Quanto all'argomento, già valorizzato dal Tribunale per ritenere il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% e sul quale insiste il resistente in controricorso per sostenerne l'idoneità all'interruzione del nesso causale, esso viene sottolineato dalla sentenza impugnata con l'affermazione che l'uso della scala non era, nel caso di specie, "una scelta obbligata per l'utente per la pacifica presenza di altre e più comode vie d'uscita, di cui una espressamente consigliata dalla teste escussa". Tuttavia, la sentenza tace in punto di prevalenza dal punto di vista causale di tale comportamento. Questo, considerato che comunque la scala era aperta al pubblico e priva di segnali di pericolo o di divieto di accesso, non risulta, di per sé solo, connotato dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità propri del caso fortuito, pur se in astratto non si può escludere che il fatto del danneggiato si affianchi come ulteriore contributo utile alla produzione dell'evento (cfr. Cass. n. 28811/08, n. 4476/11 cit.).»

Sintesi: In caso di caduta da una scala, la presenza di vie d'uscita alternative non esclude di per sé la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario dell'immobile, qualora la scala fosse aperta al pubblico e priva di segnali di pericolo o di divieto di accesso: l'utilizzo della stessa, infatti, non è connotato dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità propri del caso fortuito, pur se in astratto non si può escludere che il fatto del danneggiato si affianchi come ulteriore contributo utile alla produzione dell'evento.

Estratto: «Col terzo motivo si denuncia la violazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c.; art. 2697 c.c., comma 1) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché motivazione illogica e contraddittoria sull'accertamento della colpa del danneggiato, per avere il giudice a quo attribuito significato eziologico prevalente (ed anzi unico) alla condotta della danneggiata, rilevando che la stessa versava "in condizioni di età e di salute" tali che ne sarebbe risultato "anomalo" l'affidamento soggettivo da parte sua sulla percorribilità della scala, senza che dagli atti risultasse che la signora avesse una capacità di deambulare ed un controllo fisico meno che normale e tanto meno la consapevolezza da parte sua di un qualche stato di minorazione.3.1.- Col quarto motivo si denuncia falsa applicazione di norme di diritto (art. 1227 c.c., comma 1, art. 41 c.p., commi 1 e 2), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché motivazione illogica e contraddittoria sulla causa del danno ingiusto e sull'accertamento della colpa del danneggiato, per avere attribuito il giudice di merito rilevanza assorbente e quindi esclusiva nella verifica dell'evento dannoso alla condotta imprudente della vittima, senza che questa fosse connotata dai caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, nonché della sufficienza, cioè di efficienza causale esclusiva.4.- Il terzo

motivo di ricorso è fondato perché non risulta affatto dalla sentenza impugnata che fosse emerso in giudizio che la danneggiata si trovasse in condizioni fisiche talmente minorate che dovesse astenersi dallo scendere da una scala aperta al pubblico, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente, e non essendo sufficiente a sorreggere la prova presuntiva l'età della vittima, in sé sola considerata.4.1.- Il quarto motivo è fondato perché, escluso che possa attribuirsi il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità al solo fatto di essere scesa da una scala aperta al pubblico, avrebbe dovuto il giudice del merito motivare in punto di condotta colposa della danneggiata, ulteriore e diversa dal solo fatto di avere percorso la scala, tale da comportarne l'uso improprio, senza la normale prudenza e con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche; quindi, tale da integrare il fortuito (cfr. Cass. n. 4476/11, n. 21727/12, tra le più recenti). Quanto all'argomento, già valorizzato dal Tribunale per ritenere il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% e sul quale insiste il resistente in controricorso per sostenerne l'idoneità all'interruzione del nesso causale, esso viene sottolineato dalla sentenza impugnata con l'affermazione che l'uso della scala non era, nel caso di specie, "una scelta obbligata per l'utente per la pacifica presenza di altre e più comode vie d'uscita, di cui una espressamente consigliata dalla teste escussa". Tuttavia, la sentenza tace in punto di prevalenza dal punto di vista causale di tale comportamento. Questo, considerato che comunque la scala era aperta al pubblico e priva di segnali di pericolo o di divieto di accesso, non risulta, di per sé solo, connotato dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità propri del caso fortuito, pur se in astratto non si può escludere che il fatto del danneggiato si affianchi come ulteriore contributo utile alla produzione dell'evento (cfr. Cass. n. 28811/08, n. 4476/11 cit.).»

Sintesi: La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa; la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.

Estratto: «5.- In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va fatto rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra richiamati, in particolare a quelli per i quali la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa; la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.»

TAR MOLISE n.807 del 28/12/2012 - Relatore: Orazio Ciliberti - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: La mancata chiusura definitiva del cantiere da parte di chi ha effettuato lavori pubblici su suolo comunale non è soltanto il segnale di una presumibile responsabilità per l'esecuzione di eventuali interventi abusivi (nella specie, scavi per estrazione di terra e pietrisco), ma è soprattutto la causa della protrazione nel tempo di una responsabilità del medesimo, in qualità di appaltatore, per gli obblighi di custodia dell'area comunale occupata, fino a quando non l'abbia completamente riconsegnata all'ente proprietario.

Estratto: «III – L'impugnato provvedimento comunale, con il quale si è ordinato alla ditta ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi nell'area comunale dove essa aveva realizzato lavori pubblici, ha origine da una segnalazione scritta del Corpo Forestale dello Stato, datata 24.4.2006. Avendo realizzato, per conto del Comune di San Massimo (Cb), lavori di adeguamento di un'area di ricovero e segnaletica in località "Petraia San Rocco", la ditta ricorrente ha poi omesso di chiudere completamente il cantiere e ha lasciato lì un escavatore, che è stato, peraltro, oggetto di decreto di sequestro penale d'urgenza datato 6.4.2006, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. I tecnici comunali hanno poi accertato che sul detto suolo di proprietà del Comune, la ditta ricorrente aveva realizzato due scavi per estrazione di misto (terra e pietrisco), in prossimità della recinzione del campo sportivo comunale. Tale accertamento è pressoché inconfutabile in termini di fatto, attesa la vicinanza fisica dell'escavatore agli scavi in argomento, la cui esistenza non è posta in discussione dal ricorrente. Il ricorrente neppure introduce, nel ricorso, il dubbio che i due scavi potessero preesistere al cantiere. Egli si limita a dedurre la mancanza di una prova certa dell'esecuzione materiale degli scavi, benché la palese riluttanza a rimuovere la pala meccanica dal terreno comunale sia, di per sé, significativo indizio quantomeno di un interesse del ricorrente a tenere occupata l'area degli scavi, nel periodo in cui essi risultano realizzati. Sennonché, la mancata chiusura definitiva del cantiere, con la presenza "in loco" della pala meccanica, non è soltanto il segnale di una presumibile responsabilità del ricorrente per l'esecuzione degli scavi abusivi, ma è soprattutto la causa della protrazione nel tempo di una responsabilità del medesimo, in qualità di appaltatore, per gli obblighi di custodia dell'area comunale occupata, da esso mai completamente riconsegnata all'ente proprietario.»

TAR LAZIO, SEZIONE III ROMA n.9171 del 08/11/2012 - Relatore: Davide Soricelli - Presidente: Franco Bianchi

Sintesi: Il fatto che la rimozione di un muretto e di una tubazione farebbe riversare dell'acqua sull'abitazione del vicino, mettendola in pericolo, non implica l'impossibilità di esecuzione della condanna al rimessione in pristino del bene pubblico, ma semplicemente l'esigenza che l'intervento ordinato dal giudice sia inserito all'interno di un intervento più ampio di sistemazione del deflusso dell'acqua.

Estratto: «La provincia di Roma asserisce che l'esecuzione nei termini indicati dalla sentenza sarebbe impossibile in quanto l'eliminazione del muretto (la "briglia") e della tubazione avrebbe come conseguenza che l'acqua si riverserebbe sull'abitazione del vicino mettendola in pericolo. Ciò non implica un'impossibilità di esecuzione (tanto più che la stessa provincia evidenzia che probabilmente si tratta di un'edificazione abusiva in relazione alla quale

sarebbe persino stato emesso ordine di demolizione), ma semplicemente l'esigenza che l'intervento ordinato dal giudice civile sia inserito all'interno di un intervento più ampio di sistemazione del deflusso dell'acqua proveniente dal ponticello; del resto la stessa sentenza, dopo aver affermato che l'eliminazione della briglia e della tubazione esaurisce la tutela spettante alla ricorrente, aggiunge che la definitiva sistemazione del corso d'acqua deferente dal ponticello rientra nella discrezionalità dell'amministrazione; quindi, il giudice civile si è mostrato consapevole di problemi ulteriori e che la riduzione allo stato pristino chiesta dalla ricorrente non esaurisce ogni problema. La domanda di esecuzione della sentenza deve quindi essere accolta. L'esecuzione compete alla provincia che è succeduta nella titolarità del tratto di strada e che è quindi soggetta all'efficacia immediata del giudicato ex articolo 111 c.p.c., fermo restando la persistente responsabilità dell'A.N.A.S. quale soggetto nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata. Poiché è risultata la totale estraneità alla controversia del comune di Grottaferrata, esso va estromesso dal giudizio.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 3 n.16685 del 01/10/2012 -
Relatore: Giuseppina Luciana Barreca - Presidente: Mario Finocchiaro

Sintesi: L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in caso di danni provocati da beni demaniali può dipendere dalla tipologia di beni di che trattasi: poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto ed una cosa, che presuppone un potere di controllo del primo sulla seconda, va verificato in concreto, da parte del giudice di merito, se tale possibilità di controllo sussiste.

Sintesi: Ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. non è tanto la classificazione del bene come appartenente al demanio comunale stradale piuttosto che alla rete fognaria comunale, quanto l'accertamento compiuto, in concreto, da parte del giudice di merito della possibilità da parte del Comune di un continuo controllo sul bene e di un'adeguata vigilanza.

Estratto: «Con la memoria depositata il ricorrente critica le conclusioni raggiunte con la relazione, sostenendo che la censura della sentenza avrebbe riguardato soltanto la parte in cui si è ritenuto che "le caditoie il cui intasamento ha creato l'allagamento)" farebbero parte "della rete fognaria e non della strada comunale" e che i principi di diritto applicabili, con riferimento alla norma dell'art. 2051 cod. civ., sarebbero diversi "a seconda se trattasi di rete fognaria o di strade comunali (o melius caditoie)", tanto è vero che questa Corte distinguerebbe, nella stessa categoria di beni demaniali (le strade), "diverse ipotesi ritenendo per le autostrade automatica l'applicazione dell'art. 2051 c.c., ed invece valutabile caso per caso per le strade comunali". La conclusione sarebbe che, nel caso di specie, non vi sarebbe stato spazio per impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, ma vi sarebbe stata una falsa applicazione dell'art. 2051 c.c."ad una fattispecie concreta (la rete fognaria) che non è quella in esame (caditoie-strada comunale)". Riguardo a detti rilievi, ritiene il Collegio di aggiungere a quanto detto nella relazione che l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in caso di danni provocati da beni demaniali può effettivamente dipendere dalla tipologia di beni di che trattasi; tuttavia, tale affermazione va precisata nel senso che, poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto ed una cosa, che presuppone un potere di controllo del primo sulla seconda, va verificato in concreto, da parte del giudice di

merito, se tale possibilità di controllo sussiste: riguardo ai beni demaniali, effettivamente l'uso generalizzato e la notevole estensione possono essere indici di mancanza di detto potere, così come, al contrario - e per quanto rileva ai fini della decisione del presente ricorso - l'ubicazione di una strada del demanio comunale all'interno del centro abitato induce a ritenere la possibilità dell'effettivo controllo. Si tratta peraltro di "indici sintomatici" rispettivamente dell'impossibilità o della possibilità di controllo sul bene, che tuttavia richiedono una verifica riservata, in concreto, al giudice di merito. Nel caso di specie, allora, ciò che rileva non è tanto la classificazione del bene come appartenente al demanio comunale stradale piuttosto che alla rete fognaria comunale, quanto l'accertamento compiuto, in concreto, da parte del giudice di merito della possibilità da parte del Comune di un continuo controllo sul bene e di un'adeguata vigilanza. Ne segue che, avendo la Corte territoriale ritenuto che "la causa dell'allagamento va ascritta alla completa occlusione delle caditoie interessanti Via (OMISSIS) e, in particolare, il tratto ove è ubicato il negozio dell'appellante" ed avendo ritenuto accertato che vi fosse stata una "scarsissima manutenzione", tale da rendere "praticamente inesistente il relativo sistema di captazione", non ha fatto altro che compiere quella verifica di fatto di cui si è detto sopra: ha, infatti, evidenziato come si trattasse di beni comunque determinati e controllabili, ed anzi tali da imporre una manutenzione efficace, che, invece, ha riscontrato essere mancata, per di più non per un fatto occasionale ed imprevedibile, idoneo ad integrare il fortuito. Questo accertamento in fatto non è stato in alcun modo censurato ed, avendo condotto all'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., come sopra interpretato da oramai numerosi precedenti di questa Corte, nemmeno la conclusione in diritto appare meritevole di censura.»

TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE III CIVILE del 03/07/2012 - Relatore: Rachele Monfredi - Presidente: Rachele Monfredi - Parti: F.F. c. Ministero dell'Istruzione

Sintesi: Risultano integrati gli estremi dell'art. 2051 c.c. laddove l'utente di un bene pubblico (nella specie trattavasi di una scuola) cada sulle scale, a causa della mancanza della striscia antiscivolo e di equivalenti dispositivi mobili, quali ad esempio tappetini.

Estratto: «Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva che la prospettazione dei fatti sottesa alla citazione ha trovato ampia conferma nella deposizione dei testi escussi, che si trovavano sui luoghi allorquando si verificarono i fatti. Costoro hanno pure riferito che quella mattina pioveva ed uno di loro ha detto che il gradino sul quale scivolò la signora era privo di striscia antiscivolo (cfr. verb. 21.12.10). Tale ultima circostanza ha trovato conferma pure nelle foto dei luoghi allegate alla produzione di parte attrice. Alla luce di tali rilievi, risultano integrati gli estremi dell'art. 2051 c.c. Il gradino dal quale la signora è caduta, che è il primo (partendo dall'alto) della scala di accesso all'istituto è infatti privo di striscia antiscivolo a differenza degli altri (v. foto già cit.). Né risulta che personale dell'istituto avesse apposto, stante la pioggia, dispositivi mobili quali ad esempio tappetini.»

Sintesi: Sussiste il concorso di colpa del danneggiato che, in un giorno piovoso, cada in un punto dove è già passato poco prima (nella specie trattavasi della scala di accesso ad un istituto scolastico), dovendosi ritenere in tal caso consapevole dello stato dei luoghi.

Estratto: «Tenuto conto del fatto che l'incidente è avvenuto di giorno, che pioveva e che la signora poco prima aveva varcato la soglia della scuola dopo essere salita lungo la scala in questione - sicché era consapevole dell'assenza di qualsivoglia dispositivo - reputa questo giudice che si deve affermare il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%. Ai fini del decidere infatti, non si può prescindere dal principio di autoresponsabilità, richiamato dalla Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 156 a carico degli utenti, gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto dei beni per salvaguardare appunto la propria incolumità; inoltre "... quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato" (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.10853 del 28/06/2012 - Relatore: Raffaele Frasca - Presidente: Fulvio Uccella

Sintesi: Dati i diversissimi presupposti di una responsabilità penale e di una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2051 c.c. le risultanze dei giudizi penali, nei quali la posizione del militare che il giorno del sinistro era presente era stata definita con un non luogo a procedere, non consente di escludere il nesso custodiale e la relativa responsabilità civile.

Estratto: «p.5.2. Con il quarto motivo si denuncia "contraddittoria, insufficiente e omessa motivazione circa fatti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5". Il motivo critica la sentenza impugnata là dove essa, accogliendo la censura degli appellanti incidentali T. e C. in ordine all'esistenza di una responsabilità anche della Guardia di Finanza e, quindi, del Ministero, ha riconosciuto tale responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non avere comunque, anche se fosse difettata la sua responsabilità custodiate, vigilato il Ministero sulla funzionalità del cancello e sollecitato il Consorzio del Porto e dell'ASI ai necessari interventi riparatori. Il motivo non può essere accolto, perché nella sua articolazione omette completamente di considerare la motivazione della sentenza impugnata sul punto in tutta la sua estensione e, particolarmente, nelle ampie considerazioni ch'essa svolge alla pagina ventidue, riguardo alla quale si commenta solo l'affermazione che "qualsiasi persona di media diligenza poteva e doveva rendersi conto che alla lunga si sarebbe verificato qualche incidente" e che "la Guardia di Finanza aveva l'obbligo di richiedere al Consorzio la riparazione del cancello", senza, però, considerare le precisazioni e le circostanze fattuali indicate in quella pagina, che sorreggono adeguatamente il ragionamento della Corte territoriale sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2043. Sicché, non si comprende come un vizio di motivazione si possa enunciare senza considerare tutta la motivazione nel suo complesso. Non solo: nessuna puntuale critica viene rivolta alla affermazione della Corte territoriale circa la ricorrenza del nesso custodiale, se non invocando, del tutto genericamente le risultanze dei giudizi penali nei quali la posizione del militare che il giorno del sinistro era presente era stata definita con un non luogo a procedere. Ma non si comprende, dati i diversissimi presupposti di una responsabilità penale e di una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2051 c.c. come la circostanza dovrebbe giuocare in modo da contrastare tale responsabilità. I propositi, poi, la censura avrebbe

dovuto svolgersi ai sensi dell'art. 360, n. 3 ed avrebbe richiesto un pertinente quesito di diritto. Il motivo è, pertanto, rigettato.»

TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE II CIVILE del 11/06/2012 - Relatore: Laura Casale - Presidente: Laura Casale - Parti: E.B. c. ASL 3 Genovese

Sintesi: Sussiste la responsabilità dell'ente proprietario dell'edificio pubblico (nella specie un ospedale) laddove un tappeto non incollato né fissato in alcun modo al pavimento determini il venir meno dell'equilibrio dell'utente, provocandone la rovinosa caduta a terra.

Estratto: «Orbene, applicando i sopra richiamati principi al caso in esame, risulta evidente che parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio circa l'effettiva verifica del fatto storico per cui è causa - per vero non oggetto neppure di specifica contestazione da parte convenuta - e la sua riconducibilità eziologica alla presenza sui luoghi di causa di un tappeto non incollato né fissato in alcun modo al pavimento che ha determinato il venir meno dell'equilibrio della signora B., provocandone la rovinosa caduta a terra. Si vedano sul punto le dichiarazioni della teste oculare G.B. - il cui rapporto di parentela con l'attrice non è certo idoneo, di per sé solo, ad escluderne la capacità e/o l'attendibilità a deporre - che ha con chiarezza ricordato che "il giorno del fatto per cui è causa mi trovavo insieme a mia sorella presso l'Ospedale Celesia di Rivarolo e ricordo che stavamo percorrendo il corridoio vicino alla porta di uscita quando mia sorella è inciampata sul tappeto ivi apposto. E ciò è avvenuto in quanto il tappeto è scivolato appresso a lei. Il tappeto in questione non era infatti fissato al pavimento e si è mosso. Riconosco il medesimo nelle fotografie prodotte sub. doc. n. 1 che mi viene rammostrato": dichiarazioni riscontrate, quanto meno oggettivamente, dal teste G.T.. Ebbene, entro siffatto quadro di effettiva situazione di pericolo, come ricostruito da parte attrice, la Azienda convenuta, su cui incombeva il relativo onere, non ha affatto introdotto in giudizio la c.d. prova liberatoria a suo favore. La convenuta si è infatti limitata ad affermare, senza provarlo, un concorso di colpa in capo all'attrice ex art. 1227 c.c. e tuttavia dalle prove svolte non è emerso nulla in tal senso. Da tutto quanto premesso, per l'insieme dei motivi esposti, risulta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla Azienda convenuta, che non ha affatto fornito la ricorrenza, nella specie, della prova liberatoria del caso fortuito.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.9309 del 08/06/2012 - Relatore: Francesco Maria Cirillo - Presidente: Alfonso Amatucci

Sintesi: Il Comune non è responsabile per il mancato approvvigionamento idrico conseguente alla rottura delle tubazioni sotterranee di adduzione dell'acqua perché a suo carico non esiste un generico obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada.

Sintesi: La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, configurandosi in base alla sola esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l'esclusione derivante dal caso fortuito.

Estratto: «I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi centrati sulla presunta violazione dell'art. 2051 cod. civ., sul rilievo del carattere oggettivo della responsabilità per danni da cose in custodia. Dalla sentenza di secondo grado emergono i seguenti elementi, da considerare pacifici in quanto non più oggetto di contestazione in questa sede: 1) i tubi sotterranei furono danneggiati a causa di negligenze da parte della società Icotel, appaltatrice dei lavori per conto dell'ENEL s.p.a.; 2) la proprietà di tali tubi era del Consorzio ASI, rimasto sempre estraneo al giudizio; 3) la strada nel cui sottosuolo si verificò il fatto generatore di danno era appartenente al Comune di Villabate. E' altrettanto pacifico che la sentenza di condanna nei confronti della società Icotel è passata in giudicato, così come è passato in giudicato il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall'odierna ricorrente nei confronti dell'ENEL s.p.a..Ciò premesso, è evidente che la responsabilità solidale del Comune di Villabate per il mancato approvvigionamento idrico conseguente alla rottura delle tubazioni sotterranee di adduzione dell'acqua potrebbe essere affermata soltanto riconoscendo che a suo carico esiste un generico obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada. Tale affermazione, tuttavia, non risponde né ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sull'art. 2051 cod. civ. né al concreto atteggiarsi dei rapporti nella vicenda in esame. In riferimento all'art. 2051 cod. civ., questa Corte ha ribadito in più occasioni il carattere oggettivo di tale responsabilità, la quale si configura in base alla sola esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l'esclusione derivante dal caso fortuito (v., di recente, le sentenze 19 febbraio 2008, n. 4279, e 19 maggio 2011, n. 11016). Tali principi hanno ricevuto applicazione anche in riferimento alla custodia dei beni demaniali, fra i quali le strade; si è detto, a questo proposito, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito (sentenze 20 novembre 2009, n. 24529, e 18 ottobre 2011, n. 21508); e si è pure chiarito che, in riferimento alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile, in genere, l'esistenza di un rapporto di custodia (sentenze 6 luglio 2006, n. 15383, e 19 maggio 2011, n. 11016 cit.). Nel caso specifico, però, gli enunciati principi non sono applicabili, perché manca il presupposto stesso della custodia; il danno non è stato determinato da un fenomeno riguardante la strada in sé (presenza di fango, brecciolino, attraversamento di animali et similia), bensì è da ricondurre all'azione di un terzo (l'appaltatore) su un oggetto (i tubi di adduzione dell'acqua) collocato nel sottosuolo e non di proprietà del Comune, in esecuzione di lavori non riconducibili in alcun modo all'iniziativa del Comune stesso. Ne deriva che la motivazione della Corte territoriale, congruamente motivata sulla base delle prove raccolte, non si espone alle prospettate censure e merita conferma.»

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE CIVILE del 07/06/2012 - Relatore: Simona Caterbi - Presidente: Simona Caterbi - Parti: Provincia Autonoma di Trento c. G.M.

Sintesi: La norma dell'art. 2051 c.c. stabilisce, a carico del custode, una responsabilità, che nelle più recenti interpretazioni giurisprudenziali ben può essere ritenuta come di responsabilità oggettiva, a carico del custode, vale a dire di colui che custodisce la cosa dalla quale è originato il danno.

Estratto: «La attrice, odierna appellata, ha così agito, in via principale, chiedendo la condanna dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiedendone, in subordine, la condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. Sulla applicabilità della prima delle due norme si è strenuamente opposta la parte convenuta odierna appellante. Concorda il giudicante con la detta opposizione. La norma dell'art. 2051 c.c. stabilisce, a carico del custode, una responsabilità, che nelle più recenti interpretazioni giurisprudenziali ben può essere ritenuta come di responsabilità oggettiva, a carico del custode, vale a dire di colui che custodisce la cosa dalla quale è originato il danno. La responsabilità prescinde dalla estensione della cosa oggetto di custodia, come da ultimo precisato da Cass. Civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21508. La suddetta responsabilità sussiste allorché la cosa sottoposta a custodia della pubblica amministrazione cagioni un danno. La norma viene, tradizionalmente, invocata nei confronti dell'ente pubblico per i danni cagionati dalla omessa manutenzione di strade aperte al pubblico o comunque per danni riconducibili pur sempre alla proprietà di beni del demanio pubblico, come ad esempio può accadere in ipotesi di danni cagionati dalla caduta di massi. Nel caso di specie, però, il danno non è stato causato da una cosa, bensì da un animale. È ben vero che, secondo il nostro codice sostanziale, gli animali sono considerati anch'essi cose ai sensi dell'art. 811 c.c., ma è anche vero che trattasi di una cosa animata, non inanimata, per la quale pertanto, sotto il profilo della responsabilità, il legislatore ha ritenuto opportuno adottare altra specifica regola, all'interno del successivo art. 2052 c.c. Secondo tale previsione, il proprietario dell'animale risponde dei danni cagionati dall'animale medesimo, salvo che provi il caso fortuito. L'animale deve essere detenuto in custodia, e la responsabilità permane nel caso in cui lo stesso sia fuggito o smarrito dalla custodia medesima. Conseguentemente, trattandosi di danno cagionato da animale, e non da cosa, appare errata la invocazione e la conseguente applicazione, svolta dal giudice di primo grado, della previsione di cui all'art. 2051 c.c., dovendo, nel caso di specie, essere invocata la previsione di cui all'art. 2052 c.c. Ciò premesso, occorre però verificare se, in concreto, trattandosi di animale non domestico, bensì di fauna selvatica, sia applicabile il disposto di cui all'art. 2052 c.c. La norma predetta non è stata invocata da parte attrice; ciò consente al giudicante di soprassedere in ordine ad una approfondita indagine. Appare quindi sufficiente evidenziare come la giurisprudenza sia pacifica e costante nel ritenere la previsione non applicabile alla ipotesi della fauna selvatica, posto che lo stato di libertà della selvaggina risulta assolutamente incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A. (cfr. da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 21 novembre 2008, n. 27673). In particolare, tale decisione, che viene riportata in quanto risulta utile ai fini della decisione del presente giudizio, precisa che "In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., ... ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico".»

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE I CIVILE del 21/04/2012 - Relatore: Giulia Carleo -
Presidente: Giulia Carleo - Parti: F.C. c. Ministero dei Beni e le Attività Culturali

Sintesi: Si applica l'art. 2051 per i danni cagionati da beni pubblici (nella specie, un'area archeologica) se sussistono il rapporto di custodia tra la cosa ed il danno, un oggettivo

dinamismo intrinseco della cosa ed il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso.

Estratto: «Nel merito, la pretesa azionata da parte attrice è fondata. Deve, preliminarmente, in punto di fatto, ritenersi alla luce della espletata prova testimoniale dimostrato che: a) l'attore è effettivamente caduto mentre era in visita presso la Villa Romana di Minori; b) l'area non era ben delimitata, anche in ragione delle caratteristiche del sito archeologico; c) dal fatto sono derivate lesioni temporanee e permanenti. Ciò posto, vertendosi in tema di danni rivenienti da cosa in custodia, ricorre la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario. Nel caso di specie, parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma: 1) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la cosa ed il danno derivato al convenuto, trattandosi di bene legato da una evidente situazione di appartenenza all'ente convenuto; 2) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto è conseguente alla pericolosità del luogo; 3) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, ritenuto che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva di segnalazione, il fatto lesivo non si sarebbe verificato.»

TAR ABRUZZO n.232 del 05/04/2012 - Relatore: Elvio Antonelli - Presidente: Cesare Mastrocola

Sintesi: La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone l'effettivo rapporto di custodia nei confronti del bene e cioè una relazione di fatto con la cosa che consenta il potere di controllo e di vigilanza.

Estratto: «che in senso contrario, non può ritenersi (come afferma la difesa della ricorrente), che residuerebbe nella specie l'interesse ad evitare l'accollo retroattivo di eventuali responsabilità con riguardo a quanto potrebbe essere accaduto sulle strade in questione nel periodo 1° aprile 2006-30 giugno 2006, e cioè il periodo che va dalla data di redazione del verbale impugnato alla data di effettiva presa in carico delle strade (avvenuta con verbale del 30 giugno 2006); che tale interesse non residua, per la ragione (pienamente condivisibile), già evidenziata dalla Sezione Staccata di Pescara di questo TAR, la quale, in una situazione del tutto simile, con la sentenza n.928 del 28 luglio 2010, ha chiarito che "in materia di danni derivanti da difetto di manutenzione delle strade, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'articolo 2051 codice civile, non si applica agli enti pubblici ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche e per la disponibilità dei sistemi di controllo, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa (tribunale Teramo, 26 febbraio 2010, 78)"; che sul punto, anche la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la responsabilità ex articolo 2051 codice civile per i danni cagionati da cose in custodia presuppone l'effettivo rapporto di custodia nei confronti del bene e cioè una relazione di fatto con la cosa che consenta il potere di controllo e di vigilanza (Cassazione Civile, sezione terza, 1 aprile 2010, n.8005); che in definitiva eventuali responsabilità per l'ANAS possono derivare solo dalla data in cui si è verificata la tradizione, e quindi, per quanto riguarda la fattispecie in esame, dalla data di redazione del verbale di consegna del 30 giugno 2006.»

CORTE D'APPELLO DI PALERMO, SEZIONE III CIVILE del 20/12/2011 - Relatore: Antonino Di Pisa - Presidente: Vito Ivan Marino

Sintesi: In materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito, che esclude tale tipo di responsabilità, deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo della condotta colpevole, imprevista ed imprevedibile, dello stesso danneggiato.

Sintesi: Quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale della condotta imprudente della vittima nella causazione del danno, fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..

Estratto: «Correttamente il primo giudice ha richiamato i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., secondo cui il caso fortuito, che esclude tale tipo di responsabilità, deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo della condotta colpevole, imprevista ed imprevedibile, dello stesso danneggiato (Cass. sezione III, 28.10.2009, n. 22807; Cass. sezione III, 19.2.2008, n. 4279 Cass. sezione III, 6.2.2007, n. 2563).Orbene, nel caso di specie risulta sufficientemente dimostrato come, in occasione dell'incidente de quo, il (omissis) abbia omesso di tenere quel comportamento prudente e diligente, solitamente esigibile da una persona di normale avvedutezza. In primo luogo, va rilevato che la situazione di pericolo, costituita dalla presenza degli scogli sulla battigia, era facilmente percepibile e visibile, posto che, come riferito dagli stessi testi di parte attrice, (omissis), gli scogli emergevano al di sopra del livello del mare.Ciò posto, è stato giustamente osservato dal Tribunale che, è sicuramente noto a qualsiasi persona di media avvedutezza che, gli scogli lambiti dall'acqua marina diventano inevitabilmente scivolosi, anche per la presenza della microvegetazione, che cresce sugli stessi per la presenza dell'acqua, il che avrebbe dovuto consigliare all'appellante, una volta avvistati gli scogli, di evitare prudentemente di camminare sugli stessi, cosa non certo di difficile attuazione. Peraltro, la condotta del (omissis) appare ancora più imprudente, se è vero che, come riferito dai teste (omissis), anche quest'ultimo, poco prima del verificarsi dell'incidente, stava cadendo, il che ancor di più avrebbe dovuto indurre l'appellante ad allontanarsi dalla zona in cui erano presenti gli scogli. Ed a tale riguardo, la Cassazione ha osservato che, quanto più la situazione di possibile pericolo è tale - come nella specie - da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale della condotta imprudente della vittima nella causazione del danno, fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Cass. sentenza n. 2563/2007, citata).Pertanto, non può che ribadirsi l'attribuzione del verificarsi dell'evento dannoso alla colpa esclusiva dell'odierno appellante, la cui condotta, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi connotata dal carattere dell'imprevedibilità (necessaria perché si possa parlare di caso fortuito), mentre, stante la presenza di una situazione di pericolo del tutto ovvia per una persona di normale avvedutezza, giustamente ha osservato il primo giudice come non si possa ritenere sussistente, a carico della società gestore del lido, un obbligo di segnalare il pericolo con un

apposito cartello e di esercitare una particolare sorveglianza. Infine, una volta accertata la ricorrenza del caso fortuito, con la conseguente esclusione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. (vedi, in tal senso, Cass. sentenza n. 22807/2009, citata), invocata dall'appellante in via alternativa.»

TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE II CIVILE del 20/10/2011 - Relatore: Anna Tirone - Presidente: Anna Tirone - Parti: Vo. Le c. Amministrazione provinciale di Foggia

Sintesi: L'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2051 c.c. alla P.A. risulta ormai generalmente condivisa nella giurisprudenza di legittimità e di merito, mentre è controversa l'individuazione dei limiti applicativi di tale disposizione: a) secondo un primo orientamento si applica a prescindere dal fatto che il bene sia adibito all'uso generale e diretto da parte della collettività ed abbia notevole estensione, potendo tali circostanza rilevare ai soli fini dell'individuazione del caso fortuito; b) una seconda tesi ritiene tale norma inapplicabile in tutte quelle ipotesi in cui il bene per le sue caratteristiche (estensione e modalità d'uso) sia oggetto di un'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.

Estratto: «Passando al merito, va rammentato che l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2051 c.c. alla P.A. risulta ormai generalmente condivisa nella giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 13.01.2003, n. 298; Cass. civ., sez. III, 21.07.2006, n. 16770; Cass. civ., sez. III, 29.03.2007, n. 7763; Cass. civ., sez. III, 19.11.2009, n. 24419; Cass. civ., sez. III, 03.04.2009, n. 8157; Cass. civ., sez. III, 20.02.2009, n. 4234, pronunce che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Il dibattito giurisprudenziale conseguente all'affermazione dei principi innanzi richiamati si è appuntato piuttosto sull'individuazione dei limiti applicativi dell'art. 2051 c.c. alla P.A., sfociando specificamente nei diversi orientamenti secondo cui "Nei confronti della p.a., non opera alcuna automatica esclusione del regime di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, nemmeno qualora il bene demaniale o patrimoniale, da cui sia derivato l'evento pregiudizievole sia adibito ad uso generale e diretto da parte della collettività ed abbia notevole estensione, potendo tali circostanza rilevare ai soli fini dell'individuazione del caso fortuito" (Cass. civ., sez. III, 01.10.2004, n. 19653; nello stesso senso depone Cass. civ., sez. III, 08.08.2007, n. 17377), nell'altro per il quale "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d'uso) sia oggetto di - una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa; in questi casi, l'ente pubblico risponde secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., e quindi può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale solo quando l'insidia stessa non sia visibile, e neppure prevedibile" (Cass. civ., sez. III, 01.12.2004, n. 22592; in senso analogo cfr. Cass. civ., sez. III, 23.02.2005, n. 3745). In tale contesto, non mancano, poi, pronunce secondo cui "L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente

eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe" (Cass. civ., sez. III, 20.11.2009, n. 24529). Come ulteriore sviluppo del tema rileva, poi, l'orientamento secondo cui "La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia" (Cass. civ., sez. III, 06.07.2006, n. 15383; nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 07.04.2009, n. 8377; Tribunale Roma, sez. II, 02.09.2009, n. 17882) e quello in base al quale gli indici sintomatici - notevole estensione e uso generalizzato - "... non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia... che molteplici sono i criteri in base ai quali va esaminata la possibilità in concreto della custodia per le strade (caratteristiche, dotazioni, sistemi di assistenza che le connotano, e strumenti apprestati dal progresso tecnologico, idonei a condizionare anche le aspettative della generalità degli utenti)" (Tribunale Milano, sez. X, 05.04.2008, n. 4474). Quanto agli oneri probatori, rilevante risulta la pronuncia secondo cui "In caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze... invocando la responsabilità della p.a. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al comma 2) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di cui c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verifica del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) - che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. È allora sul